Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore CLAUDIO COLOMBO

Riunione del 01/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 23 marzo 2026, preceduto da reclamo presentato il 27 gennaio 2026, la società ricorrente esponeva di avere subito un danno, a suo dire rientrante nella copertura della polizza stipulata con l'impresa convenuta, consistente nel danneggiamento di un ombrellone posto a servizio del proprio ristorante.

Il danneggiamento sarebbe stato provocato dalla caduta dell'ombrellone a causa di forti raffiche di vento, con conseguente definitiva inutilizzabilità del bene.

Con il reclamo, la ricorrente aveva già contestato il diniego opposto dall'impresa, sostenendo che l'ombrellone non potesse essere qualificato quale generico contenuto posto all'esterno, trattandosi, per sua stessa funzione e destinazione, di un bene necessariamente destinato all'utilizzo esterno e assimilabile a una tenda.

Risulterebbe, dunque, applicabile l'art. 12.1.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, di seguito CGA, che prevede l'operatività della garanzia anche con riferimento a beni posti all'esterno dei locali assicurati.

Tanto premesso, la ricorrente concludeva per la condanna dell'impresa alla corresponsione dell'indennizzo a termini di polizza, quantificato in euro 1.100,00.

Nelle proprie controdeduzioni, l'impresa ha ribadito la correttezza del diniego di copertura assicurativa, fondato su un'espressa esclusione contrattuale. In particolare, ha richiamato l'art. 11.2.1 delle CGA che, nella sezione relativa ai fenomeni atmosferici, alla lett. f), esclude dalla garanzia i danni causati al contenuto posto all'aperto.

Non sarebbe, per contro, pertinente il richiamo effettuato dalla ricorrente all'art. 12.1.1 delle CGA, relativo alle garanzie aggiuntive previste per specifiche categorie di beni – quali tende, insegne e distributori automatici – per i quali la copertura è espressamente riconosciuta anche quando collocati all'esterno dei locali assicurati.

La parte convenuta ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso.

In sede di replica, la ricorrente ha contestato l'interpretazione fornita dall'impresa. In particolare, ha rilevato l'identità di funzione svolta dall'ombrellone rispetto alle tende esterne, pacificamente rientranti nella copertura assicurativa.

Ha inoltre invocato il principio secondo cui le clausole limitative della garanzia devono essere interpretate restrittivamente e non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente contemplati dal contratto.

Nelle controrepliche, dal canto suo, l'impresa ha ribadito le proprie argomentazioni, sottolineando come l'ombrellone oggetto del sinistro costituirebbe un bene mobile, non stabilmente e permanentemente fissato alla struttura del fabbricato, tipicamente amovibile e suscettibile di essere rimosso o riposizionato. Esso rientrerebbe, pertanto, nella categoria generale del contenuto posto all'aperto, espressamente esclusa dalla garanzia ai sensi dell'art. 11.2.1, lett. f), delle CGA, a nulla rilevando l'identità di funzione rimarcata dalla ricorrente.

Alla luce di ciò, la parte convenuta ha ribadito la chiarezza della clausola di esclusione, la quale, a suo dire, troverebbe applicazione nei confronti di tutti i beni posti all'esterno che non siano espressamente ricompresi tra quelli assicurati, con conseguente esclusione di qualsivoglia margine di ambiguità interpretativa, tale da giustificare il ricorso al criterio ermeneutico favorevole all'assicurato.

DIRITTO

La controversia verte sull'operatività della garanzia «fenomeni atmosferici», in relazione ai danni subiti da un ombrellone di proprietà della ricorrente a seguito di forti raffiche di vento. L'ombrellone era posto al servizio dell'attività commerciale di ristorazione svolta dalla ricorrente e si trovava collocato all'esterno del locale, al momento dell'evento.

La questione è essenzialmente interpretativa e concerne la riconducibilità del bene alla categoria del «contenuto posto all'aperto», espressamente esclusa dalla garanzia ai sensi dell'art. 11.2.1, lett. f), delle CGA, ovvero alla distinta categoria delle «tende», per le quali

l'art. 12.1.1 della CGA estende la copertura anche ai beni collocati all'esterno dei locali assicurati.

Quanto alla qualificazione del bene, la lettura coordinata delle richiamate disposizioni contrattuali, unitamente alle definizioni contenute nel Glossario, delinea un assetto nel quale il contenuto posto all'aperto è, in via generale, escluso dalla garanzia, mentre la copertura dei beni collocati all'esterno opera soltanto con riferimento alle categorie espressamente contemplate.

Il Glossario, nel definire il «Fabbricato», ricomprende le «tende esterne» tra le cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all'ornamento del fabbricato. Il dato testuale evidenzia, pertanto, come la polizza non individui i beni assicurati all'esterno sulla sola base della funzione da essi svolta, ma richieda altresì un requisito di fissità strutturale e di stabile destinazione al fabbricato.

Tale requisito non ricorre nell'ombrellone oggetto del sinistro, che, alla luce delle risultanze istruttorie, si presenta quale bene mobile, amovibile e non stabilmente incorporato al fabbricato. La circostanza che esso assolva una funzione di copertura analoga a quella di una tenda non è, di per sé, sufficiente a ricondurlo alla relativa categoria contrattuale, poiché l'interpretazione proposta dalla ricorrente finirebbe per attribuire al termine «tende» un significato meramente funzionale, prescindendo dalle ulteriori caratteristiche – fissità e destinazione durevole – cui la polizza ricollega l'estensione della copertura ai beni esterni.

La medesima logica sistematica trova peraltro conferma nella disciplina delle apparecchiature elettroniche, per le quali la copertura in caso di collocazione all'esterno è parimenti subordinata alla stabile fissazione al suolo o al fabbricato.

Peraltro, neppure può trovare applicazione il criterio di interpretazione favorevole all'assicurato invocato dalla ricorrente. Il ricorso all'art. 1370 cod. civ. presuppone, infatti, il permanere di un'obiettiva ambiguità interpretativa, che nel caso di specie non ricorre, essendo il significato delle clausole sufficientemente chiaro alla luce della loro lettura complessiva e coordinata.

In conclusione, il diniego di copertura opposto dall'impresa risulta conforme alle previsioni contrattuali e il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA